

STATUTO

AVVOCATI LEGNANESI IN ASSOCIAZIONE

(ALIA)

STATUTO

Parte Prima – Costituzione, scopi

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. In data 19.01.2007 è stata costituita ALIA “AVVOCATI LEGNANESI IN ASSOCIAZIONE (ALIA)” , associazione apartitica e priva di qualsivoglia scopo di lucro.
2. ALIA ha durata illimitata, ha sede presso lo studio dell’avvocato che verrà eletto, di volta in volta, Presidente.
3. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA’

1. ALIA , con l’azione diretta , persona e gratuita dei propri soci , persegue finalità culturali e di formazione
ALIA si propone pertanto di :
 - a) Contribuire alla formazione ed all’aggiornamento professionale degli avvocati e degli operatori del diritto o dei cultori di materie giuridiche , fornendo loro servizi di aggiornamento , approfondimento scientifico/applicativo ed iniziative formative , anche al fine di incrementare la specializzazione degli operatori del diritto della zona.
 - b) Promuovere anche collaborando con associazioni , imprese ed amministrazioni pubbliche , attività interdisciplinari al fine di rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense, giudiziario ed economico
 - c) Tutelare i diritti dell’avvocatura e vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, con particolare attenzione alla effettività della difesa ed al diritto ad un processo equo e di ragionevole durata;
 - d) Rappresentare gli interessi ed i diritti dell’avvocatura Legnanese e del relativo comprensorio nei confronti delle istituzioni giudiziarie, delle altre istituzioni pubbliche e private, anche al fine di ottenere un migliore funzionamento ed organizzazione degli Uffici Giudiziari.
2. Per raggiungere tali scopi, ALIA , anche in compartecipazione ad altre associazioni del territorio :
 - a) promuove iniziative atte a migliorare ed ottimizzare il funzionamento degli Uffici Giudiziari;
 - b) mantiene a tale scopo rapporti con il mondo forense e giudiziario nonché con le istituzioni politiche e sociali.
 - c) può costituire una biblioteca forense , curare la pubblicazione di dispense , libri e riviste anche in forma telematica , in conformità con le direttive del CNF , promuove e cura servizi di risoluzione delle controversie alternativi a quello giudiziale.
 - d) compie tutte le operazioni negoziali strumentali ai propri scopi .Le attività e i servizi di cui sopra , potranno essere poste anche a beneficio di non soci poiché gli scopi dell’Associazione sono di emancipazione culturale a favore di tutti gli individui .
L’associazione , operando in autogestione delle attività sopramenzionate senza finalità di lucro , consente alla collettività la fruizione dei benefici di tali attività a costi contenuti ed esalta la valenza sociale di tale attività

ALIA si propone altresì di rappresentare gli interessi della classe forense locale, al fine di migliorare il servizio della Giustizia nel territorio Legnanese e nel relativo comprensorio, organizzando ed attuando tutte le iniziative che abbiano tale finalità.

ALIA non ha scopi sostitutivi o alternativi agli Ordini Professionali cui sono iscritti i propri soci, ma si propone di coordinare ed integrare le iniziative che questi ultimi già promuovano sul territorio.

ART. 3 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dalle quote annuali versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi, donazioni e da beni e finanziamenti acquisiti. La misura della quota sociale annuale verrà decisa dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno.
2. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. L'associazione è senza fini di lucro, ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. Il residuo attivo dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi suoi propri, di cui all'art. 2 che precede.

ART. 4 – SOCI E QUOTE

1. L'associazione si compone dei soci effettivi;
2. Sono soci effettivi quelli che di tempo in tempo si iscrivono secondo le regole fissate al termine di ogni anno per quello successivo e provvedono al versamento della quota annuale;
3. Solo i soci effettivi hanno l'elettorato attivo e passivo, purchè' abbiano i requisiti di cui ai punti 4, 5 e 6 che seguono;
4. Possono acquisire la qualifica di soci effettivi gli avvocati e i praticanti avvocati esercenti a tempo pieno la professione forense;
5. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera nella prima adunanza utile.
6. La qualifica di socio si può anche acquisire con il versamento della quota annuale di iscrizione ad ALIA deliberata dal Consiglio Direttivo, previo, in ogni caso, il benestare di quest'ultimo organo, anche per fatti concludenti;
7. La qualifica di socio effettivo, ha una durata temporale pari all'anno per cui è stata richiesta, salvo i casi di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo. Non esistono soci temporanei. La qualifica di socio si perde per dimissione (da inoltrare in forma scritta al Consiglio Direttivo), o per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, laddove il socio abbia tenuto un comportamento contrario alle norme del presente statuto, alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, o all'etica professionale;
8. Le somme versate annualmente per l'iscrizione ad ALIA, non sono rimborsabili in nessun caso.

Parte seconda – organi e funzioni

ART. 5 - ORGANI

1. Sono organi di ALIA :
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;

- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere.

Art. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea – ordinaria, elettiva, e straordinaria -, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'interesse dei soci e determina l'indirizzo programmatico di ALIA, stabilisce gli obiettivi da perseguire, i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli, approva il bilancio preventivo e consuntivo.
2. L'assemblea è costituita da tutti i soci effettivi, e tra i presenti viene nominato il Presidente della stessa ed un Segretario, che potranno anche far parte del Consiglio Direttivo in carica . Le deliberazioni assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze, che verrà conservato e custodito dal Presidente ALIA, in carica.
3. l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
4. L'assemblea ordinaria:
 - a) Si tiene una volta l'anno, nel mese di novembre;
 - b) Viene convocata su iniziativa del Presidente e per atto del Segretario, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima della data prescelta, ai soci, con avviso telematico;
 - c) In essa ogni socio manifesta il proprio voto e può rappresentare, in forza di delega scritta, un solo socio;
 - d) Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, mediante alzata di mano, o con la diversa modalità di voto stabilita dal Consiglio Direttivo comunicata all'apertura dell'assemblea.
 - e) Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto.
5. L'assemblea Elettiva
 - a) Viene indetta per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, ogni due anni, ed eventualmente in concomitanza con l'assemblea Ordinaria e Straordinaria;
 - b) Deve essere convocata, su iniziativa del Presidente e per atto del Segretario mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima della data prescelta, ai soci, con avviso telematico e comunque tenuta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo;
 - c) Può essere riunita in convocazione straordinaria nel solo caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente dell'associazione;
6. Assemblea straordinaria
 - a) L'assemblea straordinaria può essere indetta in ogni momento con le medesime regole dell'assemblea ordinaria, su richiesta della maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure da un terzo dei soci effettivi.
 - b) Essa può deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi programmatici individuati dall'Assemblea, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni forensi e giudiziarie, con le rappresentanze politiche e culturali.
2. Il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero di consiglieri da cinque a nove. Il numero viene determinato dall'assemblea dei soci che elegge il Consiglio Direttivo, previa votazione. I membri sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed i restanti consiglieri.
3. In esito all'assemblea entrano a far parte del Consiglio Direttivo i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. Nella prima riunione di insediamento, da tenersi entro venti giorni dalla votazione, i membri del Consiglio Direttivo devono eleggere con votazione palese a maggioranza, tra i nominati, coloro che assumeranno la qualifica di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
5. In caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo, nel caso si tratti del Vice Presidente o del Segretario o del Tesoriere, le sue funzioni vengono assunte da un altro consigliere nominato entro 30 giorni dal Consiglio Direttivo.
6. Nel caso in cui vengano a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, verrà immediatamente indetta nuova assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

ART. 8 - PRESIDENTE

1. Il Presidente di ALIA ha la rappresentanza della società.
2. Il suo mandato ha durata biennale, sino all'elezione del successore, ed è rinnovabile per non più di tre volte consecutive.
3. In caso di votazioni nel Consiglio Direttivo e di parità tra i membri, il voto del Presidente vale il doppio.

ART. 9 – VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento, decadenza o sua espulsione, lo sostituisce fino a nuova elezione che provvederà ad indire entro trenta giorni. Elezione che dovrà essere tenuta entro i successivi sessanta giorni.

ART. 10 – SEGRETARIO

1. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di ALIA, effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo, è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione, sostituisce il Presidente e il Vicepresidente, ove questi siano entrambi temporaneamente impediti allo svolgimento dei loro compiti;

ART. 11 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e della cassa, tiene la contabilità dell'associazione, riceve le quote, rilascia le quietanze necessarie per la verifica dei poteri e redige i bilanci.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Tutte le cariche previste da questo statuto sono incompatibili con le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere nel Consiglio dell'Ordine di appartenenza o di altre associazioni forensi.

2. Non potranno essere eletti per 5 anni come membri del Consiglio Direttivo coloro che, pur non essendo adempienti, partecipano anche ad un singolo corso ALIA millantando di essere in regola con il pagamento della quota annuale. Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo, redigerà un elenco, con l'indicazione nominativa dei soggetti inadempienti, che rimarrà a disposizione dei soci, e di ALIA stessa. La lista de qua, sarà tenuta e conservata dal Presidente ALIA. In caso di elezione di tali soggetti verrà pubblicamente dichiarata l'illegittimità della loro nomina per tale motivazione

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, i soci si impegnano a non adire nessuna tipo di autorità, se non l'assemblea dei soci stessi, in quanto hanno piena conoscenza e contezza delle norme contenute nel presente statuto, che regolano il funzionamento di ALIA, e si impegnano sin da ora a rispettarle.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. In caso di scioglimento di ALIA per qualunque causa, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto con deliberazione dell'assemblea ad altra associazione avente finalità analoghe.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili alle associazioni non riconosciute.

Legnano, lì 31 ottobre 2016

Il Presidente

il Vicepresidente